

ISTITUTO TECNICO STATALE

“GIULIO RIVA”

***Via Carso, 10
21047 - SARONNO(VA)***

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Aggiornamento 20 Settembre 2010

PARTE PRIMA - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia approvata a New York il 20 novembre 1989 e con principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
5. La gestione della Scuola è affidata ai seguenti Organi Collegiali: Consiglio d'Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio dei docenti e Consigli di classe.
6. E' prevista, inoltre, l'istituzione del Comitato dei genitori e del Comitato degli alunni, sempre
7. che essi siano regolarmente costituiti.
8. Ciascun organo collegiale programma le proprie attività, in rapporto alle proprie competenze ed in forma coordinata con gli altri OO.CC., che esercitano competenze parallele in determinate materie.
9. Le elezioni per gli OO.CC., di durata annuale e triennale, hanno luogo secondo apposite disposizioni ministeriali.
10. Altri organi addetti alla gestione della scuola sono le assemblee dei genitori e degli alunni ed il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

TIT. I - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 2 - Composizione e competenze

1. Con riferimento alle componenti ed al numero totale degli alunni, fanno parte del Consiglio d'Istituto il Dirigente Scolastico, otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale A.T.A., quattro rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli alunni.

2- Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli

- alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
- b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.
10. Il Consiglio di Istituto ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, per sospensioni superiori a 15gg . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
11. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

Art. 3 - Prima convocazione

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 4 - Elezione del Presidente

1. Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge, a scrutinio segreto, il proprio Presidente, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso.
2. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero di tutti i componenti del Consiglio.
3. Se nella prima votazione non si raggiunge detta maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
4. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse modalità' previste per l'elezione del Presidente.

Art. 5 - Convocazione

1. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero quando la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso ne faccia richiesta.
2. La convocazione del Consiglio d'Istituto deve essere notificata per lettera, a cura della Segreteria della Scuola, ai singoli membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima della data delle riunioni.
3. Copia della convocazione viene affissa all'albo dell'Istituto.
4. Sia la lettera che l'avviso di convocazione devono contenere l'indicazione dell'o.d.g. e le documentazioni relative.
5. Al fine di facilitare la partecipazione dei consiglieri alle sedute, il Consiglio d'Istituto può approvare un calendario periodico di riunioni.
6. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta tre giorni prima.

Art. 6 - Modalità delle riunioni

1. Le sedute sono di norma pubbliche e si tengono nei locali della scuola.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
3. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il voto è palese, tranne quando si tratti di decisioni riguardanti singole persone.
5. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre sedute consecutive decadono dalla carica.

Art. 7 - Pubblicità degli atti

1. Verbale delle riunioni contenente l'o.d.g., nome dei presenti e degli assenti, resoconto sintetico degli interventi, eventuali dichiarazioni di voto, risultati delle votazioni, testo per esteso delle delibere,
2. viene redatto da un Segretario scelto dal Presidente.
3. Copia integrale del verbale, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del Consiglio, deve essere affissa in un apposito albo entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio e dovrà rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni.
4. La copia del verbale da affiggere all'albo viene consegnata dal Segretario del Consiglio al Dirigente Scolastico, il quale ne disporrà l'affissione immediata, attestando in calce ad essa la data iniziale di affissione.
5. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di Segreteria della Scuola e, per lo stesso periodo di affissione, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
6. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

TIT. II - GIUNTA ESECUTIVA

Art. 8 - Composizione e competenze

1. Fanno parte della Giunta Esecutiva un componente per ognuna delle componenti del personale docente, del personale A.T.A., dei genitori e degli alunni. Membro di diritto è il Coordinatore Amministrativo. Presiede il Dirigente Scolastico -.
2. E' compito specifico della Giunta Esecutiva predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e preparare i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, oltre a curare l'esecuzione delle relative delibere.

Art. 9 - Modalità delle riunioni

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta occorra o quando sia richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.
2. La convocazione è fatta con preavviso come per il Consiglio d'Istituto.
3. Le riunioni della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.
4. Il verbale delle riunioni è redatto dal Coordinatore Amministrativo.

TIT. III - CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 10 - Composizione e competenze

1. Fanno parte del Consiglio di classe tutti i docenti di ogni singola classe, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
2. Nei corsi serali per lavoratori studenti, non fanno parte del Consiglio di Classe i rappresentanti dei genitori, ma in compenso gli studenti di ogni classe eleggono tre rappresentanti.
3. Il Consiglio di classe si occupa dell'andamento della classe, formula proposta per l'acquisto di materiale e per la programmazione di attività extra e parascolastiche, promuove iniziative di lavoro interdisciplinari.
4. Al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti spettano le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni.

Art. 11 - Convocazione

1. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico ogni volta che ne ravveda la necessità o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.
2. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o, se questi lo giudichi opportuno, da uno dei docenti da lui designato. La partecipazione dei docenti è obbligo di servizio.
3. Delle sedute viene redatto apposito verbale.

TIT. IV - COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 12 - Composizione e competenze

1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
2. Il collegio dei docenti:
 - a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
 - b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
 - c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
 - d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
 - e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
 - f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 d.leg.vo 297/94 e seguenti;
 - g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
 - h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 6, le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;

- i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
 - l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
 - m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
 - n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
 - o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
 - p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
 - q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
 - r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).
7. Il Collegio può operare suddiviso in commissioni per gruppi di insegnanti che si propongono di realizzare fini specifici.
8. Le proposte delle commissioni dovranno essere approvate dal Collegio.

Art. 13 - Convocazione

1. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni volta che lo ritenga necessario o quando sia richiesto, con motivazione specifica scritta, da almeno un terzo del corpo docente.
2. L'avviso della convocazione deve essere affisso all'albo, almeno cinque giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione dell'o.d.g. e dell'ora di inizio e di termine della seduta. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta senza l'osservanza delle precedenti norme, purché con mezzi idonei a portare a conoscenza degli interessati la data ed il motivo della seduta.

Art. 14 - Modalità delle sedute

1. Lo svolgimento delle sedute è disciplinato dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori. Il Presidente del Collegio provvede ad esporre l'o.d.g., a dare un ordine agli eventuali interventi fissandone i limiti di durata, a leggere le mozioni presentate, a verificare il risultato delle votazioni.
2. Un insegnante collaboratore designato dal Presidente nella sua prima riunione annuale funge da Segretario, avente il compito, per ogni seduta, di redire il verbale che viene letto ed approvato all'inizio della seduta successiva.
3. Il registro dei verbali rimane in Presidenza a disposizione degli insegnanti.
4. La partecipazione al Collegio è dovere d'ufficio dei docenti; le eventuali assenze devono essere giustificate in forma scritta al Dirigente Scolastico, in quanto assenze di servizio.
5. Non è consentito, di norma, allontanarsi dalla riunione prima del termine della seduta: in caso di improrogabili motivi, l'autorizzazione viene data dal Dirigente Scolastico e comunicata all'assemblea.

TIT. V - ASSEMBLEE

Art. 15 - Assemblea generale degli alunni

1. L'assemblea generale di tutti gli studenti dell'Istituto si può tenere durante le ore di lezione, nei limiti di una al mese.
2. Ciascuna Assemblea è convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti di classe o del 10% degli studenti.
3. Le richieste, con data di svolgimento ed ordine del giorno, devono essere presentate almeno una settimana prima; solo in caso del tutto eccezionale, l'Assemblea può essere convocata con un breve preavviso. Ad essa, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, possono assistere gli insegnanti che lo desiderino.
4. Alle Assemblee può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici; detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio d'Istituto.
- 5 Il numero massimo di assemblee è 4 per anno scolastico.

Art. 16 - Assemblea di classe degli alunni

1. Viene convocata su richiesta dei due studenti rappresentanti di classe. La richiesta deve essere presentata al Dirigente Scolastico o al Collaboratore Vicario con almeno cinque giorni di anticipo.
2. L'Assemblea di classe si può tenere durante le ore di lezione, non più di una volta al mese e per non più di due ore consecutive. Nella scelta dei giorni della settimana si deve seguire il criterio di rotazione.
3. L'Assemblea di classe non può aver luogo nell'ultimo mese di lezione.
4. All'Assemblea possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, gli insegnanti della classe che lo desiderino.

Art. 17 - Assemblea generale dei genitori

1. L'Assemblea generale dei genitori di tutti gli studenti dell'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei rappresentanti di classe dei genitori o del 10% di tutti i genitori, previo accordo col Dirigente Scolastico.
2. La convocazione viene fatta a mezzo di circolare nelle varie classi e ciascun alunno è tenuto ad avvertire i propri genitori.

Art. 18 - Assemblea di classe dei genitori

1. L'assemblea di classe dei genitori è convocata su richiesta dei due genitori rappresentanti di classe, previo accordo col Dirigente Scolastico sull'orario ed il locale delle riunioni.
2. La convocazione, contenente l'o.d.g., viene fatta a mezzo di circolare nella rispettiva classe e ciascun alunno è tenuto ad avvertire i propri genitori.

TIT. VI - COMITATO DI VALUTAZIONE

Art. 19 - Composizione e convocazione

1. Fanno parte del Comitato di valutazione quattro insegnanti titolari e due supplenti eletti dal Collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico.
2. Viene convocato dal Dirigente scolastico, alla conclusione dell'anno prescritto, per la valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi della. art. 58 del DPR n. 417 del 31.5.1974.

ORGANO DI GARANZIA INTERNA

Art. 20 - Organo di garanzia (da art. 5 comma 2 - DPR 24.6.98 n. 249)

L'organo di garanzia interna è costituito dal vicepresidente e dagli altri componenti docenti, studenti, A.T.A, genitori della Giunta Esecutiva.

Qualora i componenti della Giunta Esecutiva fossero coinvolti nel provvedimento disciplinare verranno, dal Dirigente scolastico, sostituiti con altri componenti.

PARTE SECONDA - BIBLIOTECA

Art. 21 - Funzionamento

1. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da assicurare l'accesso ai locali, la consultazione delle opere, il prestito e le proposte d'acquisto.
2. La biblioteca sarà aperta secondo un orario stabilito dal Consiglio d'Istituto all'inizio di ogni anno scolastico.
3. Durante alcune ore della giornata potrà essere assicurata la presenza di alcuni insegnanti, che avranno dato la loro disponibilità.

Art. 22 - Modalità di accesso ai locali

1. L'accesso alla biblioteca è consentito a docenti e studenti singoli. Classi complete saranno ammesse solo se accompagnate dall'insegnante e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. Cartelle e zaini dovranno essere depositati all'ingresso della biblioteca e non appoggiati sui tavoli.
3. All'interno dei locali, il comportamento di ognuno dovrà essere consono alla natura del luogo e, pertanto, dovrà essere rispettato il più rigoroso silenzio.
4. E', altresì, fatto divieto assoluto di fumare.

Art. 23 - Consultazione

1. La consultazione delle opere potrà avvenire nei locali della biblioteca stessa od in aula. In quest'ultimo caso dovrà essere depositato un documento di riconoscimento.
2. Alcune opere (enciclopedie, collezioni, etc.) potranno essere consultate soltanto nei locali della biblioteca.
3. Gli insegnanti che dovranno accompagnare l'intera classe o gruppi numerosi di studenti, sono pregati di accordarsi in precedenza con la persona in servizio in biblioteca, affinché sia possibile predisporre i libri in base alle indicazioni dell'insegnante stesso.

Art. 24 - Prestiti

1. E' ammesso il prestito domiciliare per alunni e docenti, nella quantità massima di due libri contemporaneamente e per la durata massima di venti giorni, salvo eventuali rinnovi.
2. Il prestito avverrà in orari stabiliti.
3. La richiesta dei libri dovrà essere fatta alla persona in servizio nella biblioteca, non essendo consentito ad alcuno l'accesso agli scaffali dei libri.
4. Coloro che ricevono i libri in prestito ne sono responsabili: la mancata restituzione o la cattiva conservazione comporteranno il risarcimento in misura pari al valore corrente dell'opera stessa.

Art. 25 - Proposte d'acquisto

1. Eventuali richieste d'acquisto di libri o riviste dovranno pervenire al responsabile della Commissione biblioteca che, dopo averle vagliate, le passerà all'ufficio tecnico per l'eventuale acquisto, previa disponibilità di fondi stanziati per la gestione della biblioteca.
2. Ogni proposta presentata dovrà contenere autore, titolo, casa editrice, prezzo e numero dei volumi.

PARTE TERZA

PRINCIPALI DOVERI DEL PERSONALE E DEGLI ALUNNI

TIT. VII - DOCENTI

Art. 26 - Azione educativa

1. La scuola ha fini informativi e formativi della coscienza morale, della educazione civile, del carattere e dei sentimenti di giustizia e di libertà dei giovani.
2. La vita della scuola si fonda principalmente sulla disciplina che vuole dare ordine educazione, rispetto reciproco.
3. Ove manchi la disciplina, scarsi sono i frutti che la scuola può ottenere anche dai migliori docenti.
4. Tutto il personale della scuola deve cooperare con il Dirigente Scolastico per il buon andamento disciplinare dell'Istituto.

Art. 27 - Azione didattica

1. L'insegnante risponde dell'indirizzo didattico e educativo del proprio insegnamento.
2. Il coordinamento degli insegnamenti si effettua, nel biennio, per classi parallele e per materie e nel triennio, per specializzazione e per gruppi di materie affini.
3. Dopo le riunioni di coordinamento, ogni docente presenterà al Dirigente Scolastico i programmi didattici relativi ai propri insegnamenti.
4. Il coordinamento ha lo scopo di prefissare, per ogni disciplina, un programma di base comune a tutte le classi parallele, nell'ambito del biennio o di una stessa specializzazione.
5. A fine anno scolastico, l'insegnante presenta al Dirigente Scolastico una relazione sullo svolgimento del programma e sui risultati del proprio insegnamento, per ciascuna materia e per ogni classe ad esso assegnata.
6. Ogni insegnante deve tenere costantemente aggiornato e nel massimo ordine il proprio registro, sul quale vanno indicate in ordine cronologico e senza segni crittografici, le singole ore di lezione svolte, i relativi argomenti trattati, le ore di assenza degli alunni, le verifiche scritte, grafiche, pratiche, orali e le relative valutazioni.
7. Detto registro, che dovrà essere firmato dall'insegnante a chiusura di ogni periodo didattico, con il numero delle ore di lezione, deve rimanere a scuola a disposizione del Dirigente Scolastico, essendo vietato asportarlo dall'Istituto.
8. L'insegnante, inoltre, deve compilare, in ogni sua parte e ad ogni lezione, il registro di classe.
9. Nel valutare il profitto di un alunno, si tenga conto del suo effettivo sapere, indipendentemente dalla sua eventuale indisciplinazione, della quale si dovrà tener conto esclusivamente in sede di assegnazione del voto di condotta.
10. Negli scrutini intermedi ed in quello finale, il voto di condotta è unico e si assegna su proposta dell'insegnante che nella classe ha il maggior numero di ore di lezione.
11. Il voto di condotta viene deciso in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in aula e fuori aula, sulla frequenza e sulla diligenza.

Art. 28 - Obblighi di servizio

1. Ogni insegnante, nei limiti dell'orario d'obbligo di diciotto ore settimanali, è tenuto a supplire i colleghi assenti; a tale scopo verranno preferibilmente utilizzati, se possibile, gli insegnanti della stessa classe. Gli ordini di supplenza dovranno essere firmati dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.
2. E' obbligo degli insegnanti di aggiornarsi sulla emissione delle circolari e delle disposizioni di servizio consultando i relativi registri presenti in sala docenti e di apporre la firma di presa visione. L'eventuale mancanza di tale firma non esime gli insegnanti dall'obbligo della conoscenza delle circolari e disposizioni di servizio, purché i documenti stessi siano regolarmente pubblicati.
3. Gli insegnanti dovranno trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e controlleranno l'ingresso degli alunni nelle aule e nei laboratori.
4. I docenti ammetteranno in classe gli alunni ritardatari se il ritardo non supera, di norma, i dieci minuti dall'inizio della prima ora di lezione. In questo caso il docente apporrà la propria sigla sul nominativo dell'alunno, nel caso sia già stato fatto l'appello, evitando l'utilizzazione della lettera "R".
5. Nel caso di ritardo superiore a dieci minuti o comunque, nel caso di ritardi frequenti, anche se inferiori a dieci minuti, l'alunno dovrà essere inviato in Vicepresidenza con il registro di classe.
6. Il docente della prima ora di lezione è delegato dal Dirigente Scolastico a giustificare gli alunni che siano stati assenti, prendendone nota sul registro di classe, dopo essersi assicurato che la giustificazione sia regolarmente firmata dalla stessa persona che ha controfirmato il libretto al momento del ritiro dello stesso. I

tagliandi staccati dai libretti saranno raccolti e depositati successivamente nell'apposita cassetta posta in sala insegnanti. Per assenze superiori a cinque giorni, festività incluse, dovute a malattia, oltre alla giustificazione, è necessaria una dichiarazione medica attestante l'idoneità dell'alunno alla frequenza. In caso di mancata giustificazione, l'alunno dovrà essere inviato in Vicepresidenza con il registro della classe.

7. Gli insegnanti potranno concedere agli alunni, durante l'orario delle lezioni, brevi permessi di uscita e, sempre, ad un allievo per volta.
8. Potranno concedere uscite anticipate soltanto agli alunni ai quali sia stato dato il permesso dalla Vice-Presidenza.
9. In caso di comportamento indisciplinato degli alunni, il docente farà accompagnare dal Collaboratore scolastico in servizio i responsabili in Vicepresidenza con il registro di classe, sul quale avrà annotato i particolari di quanto accaduto, per gli eventuali provvedimenti di carattere disciplinare.
10. Gli insegnanti rispetteranno e faranno rispettare agli alunni le norme antinfortunistiche e comunicheranno tempestivamente in segreteria i nominativi degli alunni infortunati. Gli alunni non muniti di quanto richiesto dalle norme non dovranno essere ammessi alle esercitazioni, mentre il mancato rispetto di tali norme comporterà l'allontanamento dell'alunno dal posto di lavoro. In questi casi è prevista l'annotazione sul registro di classe per l'eventuale sanzione disciplinare.
11. Gli insegnanti rispetteranno e faranno rispettare agli alunni il divieto di fumare in ambito scolastico.

Art. 29 - Assenze

1. Gli insegnanti dovranno comunicare alla Segreteria della scuola, con la massima sollecitudine, eventuali assenze, indicando il motivo e la probabile durata.
2. Tutte le assenze dovranno successivamente essere regolarizzate a norma di legge e sempre in forma scritta.
3. Le richieste di congedi che non si riferiscano a malattia dovranno essere presentate con congruo anticipo, in modo che si possa valutare la possibilità di concessione o meno.

Art. 30 - Rapporti con le famiglie

Gli insegnanti terranno opportuni contatti con le famiglie degli alunni secondo un calendario concordato all'inizio dell'anno scolastico con la Presidenza e possibilmente con altri docenti dello stesso corso.

TIT. VIII - ALUNNI

Art. 31- Diritti (da art. 2 - D.P.R 249 del 24 giugno 1998)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome
2. la comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono: La scuola favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo di qualità
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti , anche con handicap; la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di unione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto degli studenti di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte: I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 32 – Doveri (da art. 3 DPR 249 del 24 giugno 1998)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. E' vietato l'uso del cellulare in classe durante le lezioni

Art. 33 - Norme di frequenza

1. Gli alunni entreranno nell'edificio scolastico al suono della prima campanella e si recheranno direttamente nelle loro aule; al suono della seconda campanella inizieranno le lezioni.
2. Permessi di entrata e di uscita fuori orario richiesti dagli alunni saranno concessi solo dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori.
3. Durante l'orario delle lezioni, gli alunni potranno uscire dall'aula solo dopo aver ottenuto il permesso dall'insegnante e, comunque , l'uscita è permessa ad un solo allievo per volta e non più di due nell'arco della giornata.
4. Al termine delle lezioni, gli alunni lasceranno l'Istituto attraverso le uscite indicate.

Art. 34 – Entrata ed uscita fuori orario (modificato dal consiglio di istituto del 24-6-04)

1. Permessi di uscita anticipata saranno concessi, eccezionalmente, solo in casi di documentata necessità. In ogni caso, la richiesta di uscita anticipata dovrà essere presentata in Vice Presidenza sull'apposito libretto personale, entro la prima ora di lezione.

2. Gli alunni ritardatari, che siano ammessi in classe dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori, dovranno giustificare per iscritto il ritardo entro il giorno successivo
3. non saranno ammessi ingressi oltre la 2^a ora e gli studenti che abusano di questo permesso potranno essere rimandati a casa previa comunicazione alla famiglia;
4. gli alunni in ritardo alla prima ora possono essere autorizzati ad entrare alla 2^a ora sempre che i ritardi non siano sistematici, in tal caso previo avviso alla famiglia può non essere autorizzato l'ingresso in aula o in istituto per l'intera giornata ;
5. non sono autorizzate uscite prima dell'inizio dell'ultima ora;
6. non sono concessi ingressi posticipati e uscite anticipate nello stesso giorno;

Art. 35 - Norme di comportamento

1. All'interno della scuola, gli alunni dovranno avere la massima cura delle strutture e delle suppellettili scolastiche; eventuali danni dovranno essere risarciti dai responsabili. Nell'interesse degli alunni, pertanto, segnalare ai docenti o al personale in servizio, all'inizio di ogni ora, eventuali danni rilevati; la mancata segnalazione comporterà responsabilità per quanto sarà segnalato nelle ore successive.
2. Gli alunni dovranno avere cura delle proprie cose, custodendole personalmente; la Scuola declina ogni responsabilità per eventuali sottrazioni di effetti personali anche se, in ogni caso, esperirà le dovute indagini e farà eventuali denunce all'autorità giudiziaria.
3. In caso di ritardo dell'insegnante, gli alunni dovranno mantenere un contegno rispettoso delle cose e delle persone , evitando di disturbare le lezioni.
4. Per le esercitazioni grafiche e pratiche, gli alunni dovranno essere muniti degli attrezzi e dei materiali appositi, mentre per le lezioni di educazione fisica dovranno essere muniti di tute idonee e di apposite scarpette .
5. Per le esercitazioni nei laboratori e nelle officine, gli alunni dovranno rispettare le norme antinfortunistiche. Gli alunni non muniti di quanto richiesto dalle norme non saranno ammessi alle esercitazioni, mentre il mancato rispetto di tali norme comporterà l'allontanamento dell'alunno dal posto di lavoro. In questi casi è prevista l'annotazione sul registro di classe per l'eventuale sanzione disciplinare.
6. Gli alunni dovranno rispettare il divieto assoluto di fumare in ambito scolastico e di utilizzare il cellulare durante le lezioni in classe.
7. Nel caso lo studente arrechi danno è tenuto al rimborso, nel caso non si risalga al responsabile risponderà il gruppo o la comunità scolastica.

Art. 36 - Assenze

1. Gli alunni che siano stati assenti dovranno presentare la giustificazione, anche se non viene loro richiesta, all'insegnante della prima ora del giorno di rientro a scuola. Le giustificazioni saranno accettate solo se compilate sull'apposito libretto personale delle assenze, da ritirarsi in segreteria. In mancanza della giustificazione dell'assenza, l'alunno potrà, eccezionalmente, essere ammesso alle lezioni, a discrezione della Vicepresidenza. In caso di mancata giustificazione entro il 2° giorno lo studente non verrà ammesso in istituto
2. Per assenze superiori a cinque giorni, festività incluse, dovute a malattia, è necessaria, oltre alla predetta giustificazione, una dichiarazione dei genitori attestante l'idoneità dell'alunno alla frequenza.

Art. 37 – Disciplina (da art. 4 DPR 249 del 24 giugno 1998)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno: Esse tengono conto della situazione personale dello studente: Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi anche superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 38 - Mancanze disciplinari (da art. 4 - comma 1 – DPR n. 249 del 24 giugno 1998)

**Regolamento disciplinare dell'Istituto Tecnico Industriale " G. Riva" – Saronno
DPR 24.06.98 - Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29.09.98
e aggiornato in data 20-9-2010**

Tipologia di sanzione attribuibile ai sensi della normativa vigente

<p>SOSPENSIONE di durata superiore a 15 giorni</p> <p>È comminata dal Consiglio d'Istituto. È condizione necessaria per l'attribuzione del 5 in condotta</p>	<p>Fatti di gravità tale da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto (D.P.R. n. 249/98):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Violazioni della dignità della persona umana: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie (in particolare a sfondo sessuale o razziale), atti indecorosi o osceni, etc • Atti tali da generare una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento, danneggiamento dei dispositivi di sicurezza) • Diffusione di alcoolici e sostanze stupefacenti • Uso del cellulare tale da violare la privacy o risultare lesivo della dignità della persona (foto, video) • Furto o grave danneggiamento con responsabilità individuale accertata
---	--

<p>SOSPENSIONE fino a 15 gg</p> <p>È comminata dal Consiglio di classe</p>	<p>Gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri sanciti dal D.P.R. n. 249/98, dal Regolamento d'Istituto e dal Patto di Corresponsabilità Educativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gravi mancanze di rispetto verso il Dirigente, i docenti, il personale ATA, gli studenti (offese, bestemmie, • Occasionali minacce verbali • Atti di violenza fisica di non particolare gravità • Comportamenti indecorosi e/o osceni • Occasionale uso di alcoolici e/o sostanze stupefacenti • Uso recidivo del cellulare in classe • Falsificazione della firma su documenti scolastici • Danneggiamento • Persistenza di comportamenti indisciplinati sanzionati da note sul registro di classe (dopo almeno tre note, a discrezione del Consiglio di Classe)
<p>NOTA DISCIPLINARE E/O PROVVEDIMENTI A DISCREZIONE DEL DOCENTE (contatto con la famiglia, compiti di castigo, allontanamento dalla classe, obbligo di trascorrere l'intervallo in classe)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Turpiloquio o offesa personale non grave • Mancato rispetto degli orari • Disturbo in classe • Comportamento non partecipativo alla lezione (disattenzione, gioco ecc) • Mancato rispetto di consegne e scadenze <p>Episodi occasionali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uso del cellulare • Falsificazione della firma su documenti scolastici

Corrispondenza tra le infrazioni più comuni e le sanzioni disciplinari suggerite (allo scopo di uniformare l'azione dei diversi consigli di classe)

INFRAZIONE	SANZIONE	
Uso del cellulare in classe	Nota disciplinare. Il cellulare viene ritirato dal docente e riconsegnato al termine della lezione. Verrà comunicata ai genitori l'infrazione. In caso di recidiva si può aggiungere la sospensione di 3 giorni s.o.f.	
Uso del cellulare tale da violare la privacy o risultare lesivo della dignità della persona (foto, video)	Nota disciplinare Allontanamento dalla classe Sospensione di 16 giorni	
Turpiloquio (senza offesa rivolta a persona specifica)	Nota disciplinare L'insegnante assegna un compito di punizione	
Ingiuria (offesa personale non grave)	Nota disciplinare. Sospensione 2gg	
Ingiuria a sfondo sessuale o razziale o di particolare gravità verso la dignità della persona, bestemmia	Nota disciplinare Allontanamento dalla classe Sospensione da 3 a 6 giorni (eccezionalmente fino a 10). In caso di recidiva, si raddoppiano da 6 a 12gg	

Minacce verbali o fisiche	Nota disciplinare Allontanamento dalla classe Sospensione da 3 a 6 giorni (eccezionalmente fino a 10). In caso di recidiva, si raddoppiano da 6 a 12gg	
Atti di violenza fisica (spinte, percosse, rissa)	Nota disciplinare Allontanamento dalla classe Sospensione da 7 giorni in su, commisurata alla gravità del fatto.	
Atti indecorosi o osceni (sputare, denudarsi, mimare atti osceni)	Nota disciplinare Allontanamento dalla classe Sospensione da 4 a 6 giorni (eccezionalmente fino a 10). In caso di recidiva, sospensione da 11 a 20 giorni.	
Falsificazione della firma su documenti scolastici (libretto, circolari ecc)	Nota disciplinare Il docente ritira il documento con firma falsificata, che dovrà essere ritirato dal genitore. Sospensione da 3 giorni in su in caso di recidiva.	
Uso di alcoolici e sostanze stupefacenti	Nota disciplinare Contatto immediato con la famiglia. Eventuali sanzioni da determinare in base al caso contingente.	
Diffusione di alcoolici e sostanze stupefacenti	Nota disciplinare Contatto immediato con la famiglia. Sospensione di 16 giorni	
Furto o danneggiamento (di materiale altrui o scolastico)	In caso di accertata responsabilità personale: nota disciplinare, contatto immediato con la famiglia; risarcimento del danno ed eventuale denuncia alle autorità competenti. Sospensione da 5 a 16 giorni. In caso di responsabilità personale non accertabile: concorso collegiale al risarcimento; In caso di recidiva la sanzione può essere più grave.	
Mancato rispetto degli orari (rientro in ritardo dall'intervallo o al cambio dell'ora; uscite non autorizzate durante le lezioni)	Nota disciplinare. In caso di recidiva sospensione di due gg. Se persiste l'infrazione si aumenteranno i gg.di sospensione In casi particolarmente gravi, quale l'uscita non autorizzata dall'istituto, sospensione di 5 giorni.	
Comportamenti che disturbano il regolare svolgimento della lezione (chiacchiere, rumori molesti, ecc), rifiuto di partecipare alle attività didattiche.	A discrezione del docente: nota disciplinare, compito di castigo; allontanamento dall'aula. Dopo tre note disciplinari può scattare la sospensione di 3 gg	
Gioco non autorizzato (carte o altro) durante le ore di lezione; navigazione su siti non consoni all'attività scolastica	Nota disciplinare. Il materiale da gioco viene ritirato dal docente in classe e consegnato in presidenza. Lo studente è invitato a correggere il comportamento ed utilizzare in modo appropriato l'attrezzatura scolastica. In caso di recidiva, subirà una sospensione di 3 giorni s.o.f.	

Art. 39 -Provvedimento (da art. 4 - comma 5 - DPR n. 249 del 24 giugno 1998)

Il provvedimento disciplinare subito per danni arrecati al patrimonio o all'ambiente scolastico potrà essere annullato qualora i responsabili di dichiarino immediatamente disponibili al risarcimento o alla riparazione del danno.

Art. 40 – Ravvedimento (da art. 4 - comma 8 - DPR n. 249 del 24 giugno 1998)

Sarà consentito allo studente di frequentare le lezioni, previa esplicita dichiarazione di ravvedimento e acclarata la sua volontà di non interrompere il percorso educativo. L'istituzione scolastica assume come principio generale l'impegno, nel periodo di durata del provvedimento, a mantenere un rapporto stretto con la famiglia al fine non solo di agevolare il rientro dello studente nella comunità scolastica, ma, per quanto possibile, di rimuovere le cause che hanno generato l'infrazione al regolamento di disciplina

PROCEDIMENTO

Prima che sia adottato qualsivoglia provvedimento disciplinare, lo studente sarà invitato dall'organo competente ad infliggere la punizione, ad esporre le proprie ragioni.

Contro i provvedimenti disciplinari che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica, è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione, al Provveditorato Studi, che decide in via definitiva.

Art. 41 - Impugnazioni (da art. 5 - DPR n. 249 del 24 giugno 1998)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4 comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297*
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo interno alla scuola, Istituto e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interessi, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 42 - Disposizioni finali (da art. 6 - DPR n. 249 del 24 giugno 1998)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali d'ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del Titolo I del r.d. 4 maggio 1925, n. 563.

TIT. IX - COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 43 - Mansioni

1. I collaboratori scolastici provvedono alla quotidiana pulizia delle aule, delle palestre, dei laboratori e degli altri locali cui sono assegnati.
2. Disimpegnano il servizio di vigilanza nei locali della scuola e sugli alunni affidati, in casi di particolare necessità, alla loro sorveglianza.

3. Nell'attesa dell'arrivo dei docenti, i collaboratori scolastici curano che non vengano arrecati danni alle suppellettili e strutture scolastiche e che non si verifichino schiamazzi o vengano assunti dagli alunni atteggiamenti pericolosi.
4. Segnalano tempestivamente alla Vicepresidenza le eventuali **"classi scoperte"**.
5. Svolgono con la massima sollecitudine l'incarico di far girare le circolari per le varie classi.
6. Nel caso in cui debbano uscire dall'edificio scolastico per motivi personali, i collaboratori scolastici dovranno essere preventivamente autorizzati e, comunque, l'allontanamento dalle varie zone della scuola dovrà avvenire a turno in modo da garantire la continua sorveglianza dei locali e degli alunni.

PARTE QUARTA - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Art. 44 - Gite e visite d'istruzioni

1. Le gite e le visite d'istruzione si svolgeranno su iniziativa degli insegnanti che, per motivi didattici, ritengano utile organizzare tali attività. Le proposte dovranno essere presentate al Consiglio di Classe all'inizio d'ogni anno scolastico.
2. Ottenuto il consenso, l'insegnante provvederà a presentare le richieste di gite e visite d'istruzione all'apposita Commissione, nei modi e nei tempi stabiliti, complete di motivazione didattica, itinerario e nominativi dei docenti accompagnatori.
3. Al rientro dalla gita, gli insegnanti accompagnatori presenteranno al Dirigente Scolastico una relazione, in cui segnaleranno, tra l'altro, i nominativi degli alunni che abbiano ottenuto un comportamento scorretto, per eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 45 - Uscite in orario scolastico

1. Le uscite da classi, in orario scolastico, all'interno del Comune, dovranno essere richieste dall'insegnante interessato ed autorizzate dal Dirigente Scolastico.
2. Qualora l'uscita impegni un numero d'ore eccedenti l'orario dell'insegnante interessato, questi dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione dei colleghi ai quali vengono sottratte le ore d'insegnamento.

Art. 46 - Intervento d'esperti

1. Quando un insegnante ritenga opportuna la collaborazione d'esperti esterni alla scuola per lo svolgimento della propria materia e durante il proprio orario di servizio, ne farà richiesta al Dirigente Scolastico.
2. Se tale intervento richiede, da parte della scuola, un onere finanziario, questo deve essere autorizzato dal Consiglio d'Istituto.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'istituto nella sedute 29.09.98 e modificato: in data 24.6.04, 30.6.05, 30.3.07

PARTE QUINTA – STATUTO COMITATO GENITORI

STATUTO DEL COMITATO DEI GENITORI DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "GIULIO RIVA " – SARONNO

1. In data 18.04.98, a seguito di assemblea generale dei genitori dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Riva" di Saronno, si è costituito il comitato dei Genitori della scuola stessa. Il comitato non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitico, democratico e persegue fini educativi.
2. Finalità del Comitato sono:
 - a) favorire una sempre più ampia collaborazione tra scuola e le famiglie
 - b) partecipare, ove richiesto o previsto, con propri rappresentanti a Commissioni, Gruppi di lavoro e di studio e quant'altro fosse deliberato dalla scuola, dal Consiglio d'Istituto, dai Consigli di Classe o dal Comitato stesso
 - c) intervenire presso gli organi competenti per proporre le soluzioni più idonee al superamento di problemi

L'associazione potrà promuovere iniziative quali corsi, conferenze, pubblicazioni, mostre, spettacoli, ecc. e, per perseguire tali scopi, potrà effettuare, su base volontaria, la raccolta dei fondi necessari con mezzi concordati con la Scuola e deliberati dall'Assemblea Generale dei genitori o dal Coordinamento esecutivo.

L'entità della cifra, versata volontariamente dalle famiglie, verrà ogni anno stabilita dall'Assemblea Generale.

3. Organi del Comitato Genitori sono:

- a) **l'Assemblea generale**
- b) **Il Coordinamento esecutivo**
- c) **Il Presidente**

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i genitori degli studenti della Scuola. Si riunisce almeno 2 volte l'anno:

- entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico per nominare il Coordinamento Esecutivo
- entro il 30 di maggio di ogni anno, per ascoltare il consuntivo delle attività svolte ed il rendiconto consuntivo di cassa che verrà, in quella sede, approvato, salvo impugnazioni entro 15 giorni

L'assemblea si considera validamente costituita con un minimo di 50 partecipanti

Il Coordinamento Esecutivo è costituito da un minimo di 10 membri fino ad un massimo di 20, nominati dall'Assemblea Generale di inizio anno, di essi almeno 5 dovranno rimanere in carica 2 anni per garantire continuità e raccordo.

Compito del Coordinamento esecutivo sarà quello di promuovere e organizzare quanto espresso ai punti 1 e 2 del presente statuto.

Il Coordinamento Esecutivo nominerà al suo interno:

- Il Presidente
- Il Segretario

Il Presidente e il Segretario svolgeranno anche le funzioni di cassiere e cureranno, con il concorso degli altri membri del Coordinamento Esecutivo, la stesura del rendiconto preventivo e consuntivo.

Le delibere assunte sia dall'assemblea generale, sia dal Coordinamento Esecutivo, si riterranno approvate se votate dalla maggioranza dei partecipanti.

- *Qualora nell'Assemblea Generale di inizio anno non venisse nominato il Coordinamento Esecutivo, l'assemblea dei genitori verrà considerata disciolta e gli eventuali fondi residui dovranno essere devoluti a favore della Scuola scegliendo, all'occorrenza, il capitolo a cui destinarli.*
- *Copia del presente statuto e delle eventuali e successive modifiche, dovrà essere inviata al preside, al Collegio dei docenti, al Consiglio d'Istituto, al Distretto Scolastico, di Saronno, al Consiglio Scolastico Provinciale, e a tutti i genitori degli studenti dell'I.T.I.S. "G. Riva" di Saronno.*

INDICE

PARTE PRIMA - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 Vita della comunità scolastica.....Pag. 2

TITOLO I - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 2 Composizione e competenzePag. 2

Art. 3	Prima Convocazione	Pag.
3		
Art. 4	Elezione del Presidente	Pag.
3		
Art. 5	Convocazione	Pag.
3		
Art. 6	Modalità delle riunioni	Pag.
4		
Art. 7	Pubblicità degli atti	Pag.
4		

TITOLO II GIUNTA ESECUTIVA

Art. 8	Composizione e competenze	Pag.	4
Art. 9	Modalità delle riunioni	Pag.	4

TITOLO III CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 10	Composizione e competenze	Pag.	4
Art. 11	Convocazione	Pag.	5

TITOLO IV COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 12	Composizione e competenze	Pag.	5
Art. 13	Convocazione	Pag.	6
Art. 14	Modalità delle sedute	Pag.	6

TITOLO V ASSEMBLEE

Art. 15	Assemblea generale degli alunni	Pag.	6
Art. 16	Assemblea di classe degli alunni	Pag.	7
Art. 17	Assemblea generale dei genitori	Pag.	7
Art. 18	Assemblea di classe dei genitori	Pag.	7

TITOLO VI COMITATO DI VALUTAZIONE

Art. 19	Composizione e convocazione	Pag.	7
---------	-----------------------------------	------	---

ORGANO DI GARANZIA

Art. 20 Composizione.....Pag. 7

PARTE SECONDA - BIBLIOTECA

Art. 21 FunzionamentoPag.
7

Art. 22 Modalità d'accesso ai localiPag. 8

Art. 23 ConsultazionePag.
8

Art. 24 Prestiti Pag.
8

Art. 25 Proposte d'acquisto Pag.
8

PARTE TERZA - PRINCIPALI DOVERI DEL PERSONALE E DEGLI ALUNNI

TITOLO VII DOCENTI

Art. 26 Azione educativaPag.
8

Art. 27 Azione didatticaPag.
8

Art. 28 Obblighi di servizio Pag.
9

Art. 29 AssenzePag.
10

Art.30 Rapporti con le famigliePag.
10

TITOLO VIII ALUNNI

Art. 31 Diritti.....Pag. 10

Art. 32 Doveri.....Pag. 11

Art. 33 Norme di frequenzaPag.
11

Art. 34 Entrata ed uscita in orario scolastico..... Pag. 11

Art. 35 Norme di comportamentoPag.
11

Art. 36 Assenze	Pag. 12
Art. 37 Disciplina.....	Pag. 12
Art. 38 Mancanze disciplinari.....	Pag. 13
Art. 39 Provvedimento.....	Pag. 15
Art. 40 Dichiarazione di ravvedimento.....	Pag. 15
Art. 41 Impugnazione.....	Pag. 15
Art. 42 Disposizioni finali.....	Pag. 16

TITOLO IX COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 43 Mansioni	Pag. 16
------------------------	----------------

PARTE QUARTA - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Art. 44 Gite e visite d'istruzione	Pag. 16
--	----------------

Art. 45 Uscite in orario scolastico	Pag. 16
---	----------------

Art. 46 Intervento di esperti	Pag. 16
-------------------------------------	----------------

PARTE QUINTA – STATUTO COMITATO GENITORIPag. 17

Allegati: Regolamento rete informatica; Regolamento uso dei laboratori; Regolamento viaggi;
Procedura per infortuni, manuale della sicurezza